

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO <u>IL TRIBUNALE DI BENEVENTO</u> SEZIONE SECONDA CIVILE

In persona del Giudice Monocratico dott. Aldo De Luca ha pronunciato la seguente SENTENZA

nel giudizio iscritto al R.G.NR. 72/2016 avente ad oggetto: rapporti bancari

TRA

rapp.te p.t. (avv. Arturo Vassallo, giusta procura in atti)

Parte attrice

 \boldsymbol{F}

BANCO , in persona del legale rapp.te p.t. (avv. giusta procura in atti)

Parte convenuta

* * *

CONCLUSIONI DELLE PARTI E CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE (artt. 132 e 118 d.a. c.p.c.)

- 1. Con atto di citazione ritualmente notificato, parte attrice conveniva in giudizio il per la ripetizione delle somme addebitate sul c/c ordinario nr. 0420/14387 a titolo di interessi anatocistici, commissione di massimo scoperto, interessi a tassi ultralegali e/o usurari, spese e valute differite non oggetto di specifica pattuizione.
- 2. Si costituiva in giudizio parte convenuta, sollevando eccezione di prescrizione e deducendo l'infondatezza della domanda per aver tenuto il conto ed aver effettuato ogni addebito nel rispetto delle previsioni di legge e del regolamento contrattuale, come in atti motivato. Pertanto, chiedeva il rigetto della domanda.
- 3. Espletata C.T.U., all'udienza del 1º/4/2021, celebrata in trattazione scritta in ragione dell'emergenza da COVID-19, le parti precisavano le proprie conclusioni come riportate nelle note di trattazione scritta dell'udienza, il cui contenuto è richiamato *per relationem* ed all'esito il Giudice tratteneva la causa in decisione.
- 4. Tanto premesso, in atti è stato prodotto il contratto in forma scritta di apertura del conto corrente ordinario oggetto di giudizio la domanda è stata proposta con esclusivo riferimento al rapporto di c/c nr. 0420/14387, pertanto, l'accertamento è limitato a tale rapporto sottoscritto da entrambe le parti in data 15/1/2004 (cfr. copia del contratto depositata dall'istituto di credito in

allegato alla memoria ex art. 183, co. VI nr. 2 c.p.c.). Il contratto reca la specifica pattuizione: degli interessi a tassi ultralegali (risultati non usurari all'esito dell'accertamento peritale disposto in corso di causa); della capitalizzazione trimestrale degli interessi, pattuita con condizione di reciprocità; della commissione di massimo scoperto, di cui è indicato il preciso criterio di calcolo; delle valute e delle spese di tenuta conto (cfr. contratto e relativo documento di sintesi in allegato alla produzione di parte resistente). Pertanto, il rapporto è stato rielaborato dal C.T.U. – nominato nel corso del giudizio stante la natura tecnica delle questioni di cui è causa – muovendo dal saldo zero iniziale al 30/1/2004 ed applicando le suindicate condizioni contrattuali, in quanto validamente pattuite. A fronte dell'accertata validità del contratto, la mancata produzione in giudizio degli estratti conto relativi agli anni 2007 e 2008 ed ai trimestri I 2010 e IV 2015 non inficia la validità della rielaborazione del rapporto, atteso che il C.T.U. non ha tenuto conto solo di addebiti illegittimi effettuati nel periodo di continuità temporale degli estratti conto (31/12/2008-12/5/2016) (cfr. elaborato peritale del 22/2/2018, pag. 8). Trattasi, in particolare, degli addebiti effettuati in mancanza di espressa pattuizione scritta a titolo di corrispettivo disponibilità creditizia e di indennità di sconfinamento sino al 30/9/2009, ed a titolo di commissione di istruttoria veloce sino al 31/12/2012, per un totale di €.11.253/30

5. Quanto all'eccezione di prescrizione – sollevata in modo specifico dalla banca – si rileva che "in materia di rapporti bancari, a fronte dell'eccezione di prescrizione del credito a decorrere dalle singole rimesse, sollevata dalla banca avverso la domanda di ripetizione dell'indebito proposta dal correntista, grava su quest'ultimo la prova della natura ripristinatoria e non solutoria delle rimesse indicate, ma il giudice è comunque tenuto a valorizzare la prova della stipula di un contratto di apertura di credito purché ritualmente acquisita, indipendentemente da una specifica allegazione del correntista, perché la deduzione circa l'esistenza di un impedimento al decorso della prescrizione determinato da una apertura di credito, costituisce un'eccezione in senso lato e non in senso stretto" (Cassazione, Sez. 1, ord. nr. 31927/2019). Applicando tali principi al caso di specie, si rileva che il C.T.U. ha accertato la concessione di un affidamento in c/c per l'importo di €.100.000 in data 15/1/2004 ed ha accertato che, nel periodo 30/1/2004-27/12/2015, rilevante ai fini della prescrizione (in cui gli estratti conto risultano completi), i saldi negativi trimestrali risultano superiori all'importo del fido nei trimestri I, II, III e IV 2004 e III 2005, ragione per cui le rimesse in conto per tali trimestri hanno assolto la funzione solutoria della provvista. Con riferimento, invece, al I, al II ed al IV trimestre 2005 i saldi negativi risultano inferiori all'importo del fido, pertanto, le rimesse hanno assolto alla funzione ripristinatoria della provvista (relazione peritale del 25/1/2018, pag. 28). Pertanto, l'eccezione di prescrizione merita parziale accoglimento con riferimento alle sole rimesse effettuate nei trimestri I, II, III e IV 2004 e III 2005.

- 6. Sulla base dei criteri di cui innanzi, il C.T.U. ha determinato in €.10.869/35 il saldo attivo del c/c nr. 0420/14387 alla data del 12/5/2016, invece che in quello passivo pari ad €.383/95 risultante dalla documentazione della banca. Dalle conclusioni rassegnate dal C.T.U. non sussiste ragione di dissentire, attesa la credibilità logica e scientifica sia dell'indagine, che dei metodi utilizzati.
- 7. Inammissibili, infine, le doglianze formulate dalla parte attrice con riferimento alla fideiussione prestata dalla società in quanto proposte per la prima volta negli scritti conclusionali, dunque, oltre i termini preclusivi stabiliti dal codice di rito, termini entro i quali la questione relativa alla validità della fideiussione, pur oggetto di dibattito giurisprudenziale, non è stata posta neppure in termini generici.
- 8. Tutto ciò premesso, considerato che non vi è prova della chiusura del rapporto (pertanto, non può trovare accoglimento la domanda di ripetizione di indebito formulata dalla parte attrice, che, a differenza dell'azione contrattuale di condanna proposta dalla banca, presuppone proprio la chiusura del conto, atteso che prima che ciò avvenga non vi sono pagamenti ripetibili − in tal senso, Cassazione, SS.UU., sent. nr. 24418/2010 e successive), in parziale accoglimento della domanda è accertato e dichiarato che il saldo del c/c nr. 0420/14387 alla data del 12/5/2016 è pari ad €.10.869/35 a credito del correntista, in luogo di quello pari ad €.383/95, a debito del correntista, risultante dalla documentazione della banca.
- 9. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo in applicazione dei parametri di cui al D.M. 55/2014 − valore della lite compreso tra €.5.200 ed €.26.000 − valori medi di liquidazione.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunziando, in parziale accoglimento della domanda, ogni contraria, ulteriore e/o diversa istanza, domanda, eccezione e/o deduzione disattesa, così provvede:

- accerta e dichiara che il saldo del c/c nr. 0420/14387 alla data del 12/5/2016 è pari ad €.10.869/35 a credito del correntista, in luogo di quello pari ad €.383/95, a debito del correntista, risultante dalla documentazione della banca;
- condanna parte convenuta alla refusione delle spese di lite in favore di parte attrice, che liquida in €.125 per esborsi ed €.4.835 per onorari, oltre rimb. forf. ed oneri di legge, se dovuti, ed oltre spese di C.T.U., se corrisposte, con attribuzione in favore dell'avv. Arturo Vassallo, che ne ha chiesto la distrazione.

Benevento, 22 ottobre 2021.

Il Giudice
dott. Aldo De Luca